

(Codice interno: 264791)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 37
Garante regionale dei diritti della persona.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Istituzione

1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante, nel rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e della normativa regionale, nazionale ed europea.

2. Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;
- b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

3. Il Garante è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2
Requisiti

1. Per la nomina a Garante, oltre a quelli imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni, accertate sulla base del curriculum presentato.

Art. 3
Elezione e durata in carica

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni; successivamente con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il voto avviene a scrutinio segreto. Non si applicano alla nomina del Garante le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

2. Il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data dell'elezione con la formula "Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza".
4. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo Garante.
5. Qualora il mandato venga a cessare prima della naturale scadenza, per qualunque causa, entro i primi tre anni dall'elezione, la nuova elezione del Garante è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato e sono utilizzate le proposte di candidatura presentate nell'ultima elezione, per le quali la competente struttura del Consiglio regionale abbia già verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'elezione e la regolarità della documentazione prodotta.

Art. 4 **Ineleggibilità ed incompatibilità**

1. Sono ineleggibili a Garante:
 - a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;
 - b) i presidenti di regione, provincia e unione montana;
 - c) i sindaci;
 - d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di unione montana;
 - e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.
2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che, al momento dell'elezione, sono candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, di presidente di regione, di presidente di provincia, di sindaco, di consigliere regionale, provinciale, comunale.
3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
4. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro.
5. È comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.
6. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale nella prima seduta utile.
7. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.

Art. 5 **Revoca**

1. Il Garante può essere revocato a seguito di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 6
Trattamento economico

1. Al Garante spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1 e dell'indennità di funzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e successive modificazioni, nonché il rimborso spese di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni e secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni.

TITOLO II
Funzioni

CAPO I
Il Garante

Art. 7
Funzioni e compiti generali del Garante

1. Il Garante, oltre alle specifiche funzioni di cui al capo II, al capo III e al capo IV del presente titolo:

- a) formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o su atti di indirizzo, riguardanti i diritti fondamentali della persona e i diritti dei minori, della Regione, degli altri enti o aziende dalla stessa dipendenti ovvero degli enti cui sono attribuite dalla Regione funzioni regionali;
- b) promuove iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili;
- c) supporta, nei limiti di legge, i soggetti aventi titolo nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
- d) promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della persona;
- e) esercita, a richiesta di soggetti pubblici o privati, azioni di informazione, consulenza, facilitazione, mediazione in relazione a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici in ambito regionale;
- f) promuove la conoscenza dell'istituzione del Garante e della sua azione sia presso l'opinione pubblica sia nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, sollecitando, in particolare, le pubbliche amministrazioni ad informare i destinatari dei propri atti della facoltà di rivolgersi al Garante;
- g) partecipa agli organismi di coordinamento regionali, nazionali, europei e internazionali formati da analoghe istituzioni indipendenti per i diritti umani;
- h) promuove il coordinamento regionale delle istituzioni di garanzia, comunque denominate, operanti a livello locale;
- i) si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti e, ove necessario, della collaborazione di esperti e di centri di studio e ricerca.

2. Nell'esercizio delle funzioni di difesa civica il Garante concorre all'attuazione del diritto al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione, secondo criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.

Art. 8
Poteri

1. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può:

a) consultare, anche avvalendosi dei sistemi informatici regionali, gli atti che costituiscono oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della questione di cui è stato investito;

c) accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in cui si trovino le persone, compresi i minori d'età, a tutela delle quali il Garante interviene.

2. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il Garante informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. In caso di mancata collaborazione da parte dei responsabili del procedimento, dei responsabili degli uffici o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Garante segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare. L'esito degli eventuali procedimenti disciplinari è comunicato al Garante.

Art. 9

Criteri di azione

1. L'accesso alle prestazioni del Garante regionale è gratuito e non soggetto ad alcuna formalità.

2. Il Garante:

a) agisce con criteri di legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, buona amministrazione, operando con strumenti non giurisdizionali di mediazione, persuasione, facilitazione;

b) promuove la costituzione di organismi consultivi a sostegno della propria attività istituzionale, anche aperti alla partecipazione di minori d'età;

c) fornisce motivata risposta alle istanze presentate.

3. L'attività del Garante si esplica anche nei confronti degli enti locali, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico o non esistano figure di garanzia negli altri settori, previa stipula di apposita convenzione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e gli enti interessati.

4. Sono fatte salve le competenze di altre autorità e amministrazioni.

Art. 10

Rapporti istituzionali

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, con eventuali considerazioni e proposte su aspetti normativi o amministrativi pertinenti. La relazione è esaminata dalle commissioni consiliari competenti, che ne riferiscono al Consiglio regionale, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Il Garante è sentito almeno una volta l'anno dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.

3. Le commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti e informazioni sull'attività svolta. Il Garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per problematiche inerenti materie di loro competenza.
4. In casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
5. Il Garante riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
6. Il Garante, nell'esercizio delle funzioni di cui al capo III, promuove e realizza rapporti di comunicazione e collaborazione con le strutture competenti della Regione.
7. Il Garante, di concerto con il Consiglio regionale, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività istituzionale, anche utilizzando la struttura consiliare di comunicazione.

CAPO II

Attività di difesa civica

Art. 11

Funzioni di difesa civica

1. Fatte salve le funzioni di cui all'articolo 7, nello svolgimento delle funzioni di difesa civica, il Garante interviene, su istanza di parte o d'ufficio, in casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 12.
2. Esercita le funzioni espressamente conferitegli da leggi statali.
3. Il Garante non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

Art. 12

Procedimento

1. Il Garante interviene a tutela dei diritti e degli interessi della persona su istanza di persone singole o associate o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso.
2. L'istanza è presentata senza alcuna formalità. Nel caso in cui venga presentata oralmente, è verbalizzata dall'ufficio.
3. Il Garante, qualora ritenga l'istanza di sua competenza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica, esercitando i poteri istruttori di cui all'articolo 8.
4. Nel caso di abusi, disfunzioni, ritardi o inerzia, il Garante pone in essere attività di orientamento, nonché di mediazione, sollecitazione, raccomandazione nei confronti dell'amministrazione interessata.
5. Il Garante fornisce motivata risposta alle istanze ricevute. Copia della risposta è trasmessa all'amministrazione interessata.

CAPO III

Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

Art. 13

Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

1. Nello svolgimento delle funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età, il Garante:
 - a) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché altre analoghe forme di sostegno a vantaggio di minori d'età in conformità al codice civile e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, fornendo loro consulenza, curando l'aggiornamento e la funzionalità del relativo

elenco regionale e mettendo quest'ultimo a disposizione delle competenti autorità;

b) promuove iniziative di consulenza, mediazione, facilitazione, accompagnamento, in collegamento con le competenti strutture della Regione e degli enti locali e in collaborazione con le istituzioni e i servizi operanti per la cura dei minori d'età nel territorio regionale, nonché con l'autorità giudiziaria minorile o ordinaria, per favorire la prevenzione del disagio minorile e per il miglior trattamento delle situazioni che richiedono interventi di ordine assistenziale, giudiziario, educativo e sociosanitario;

c) attiva forme di ascolto istituzionale nei confronti di servizi sociosanitari, istituzioni scolastiche, comunità di accoglienza ed altre istituzioni pubbliche o private e accoglie le segnalazioni relative a casi di violazioni dei diritti dei minori di età, nonché le segnalazioni relative a difficoltà nello svolgimento delle procedure di protezione e tutela. L'ascolto istituzionale, eventualmente esteso a famiglie e minori di età, e l'accoglimento delle segnalazioni sono finalizzati alla mediazione, alla consulenza, all'orientamento e alla segnalazione alle amministrazioni competenti e, se del caso, all'autorità giudiziaria;

d) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in contesti diversi dalla propria famiglia di origine;

e) svolge, in collaborazione con altre specifiche istituzioni della Regione, con le università e con l'autorità giudiziaria, attività di monitoraggio, di ricerca e di promozione culturale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel Veneto;

f) promuove iniziative di partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità, in collegamento con gli enti locali e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'associazionismo giovanile e gli organismi di società civile.

CAPO IV

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 14

Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Il Garante, fatte salve le funzioni delle amministrazioni competenti ai sensi della legislazione nazionale vigente ed attraverso forme di collaborazione con esse, opera a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei servizi dei centri per la giustizia minorile, nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

2. Nello svolgimento delle funzioni di garanzia il Garante:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 1 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo;

b) sollecita le amministrazioni competenti affinché assumano le iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, a carico delle persone di cui al comma 1, su indicazione sia dei soggetti interessati, sia di associazioni od organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) comunica con le persone di cui al comma 1 e accede ai luoghi e agli istituti ove esse si trovano, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, lettera l-bis), della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni;

f) propone agli organi regionali interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 1;

g) propone alla Giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali;

h) promuove iniziative di collaborazione, di studio e di confronto sui temi attinenti ai diritti umani e all'esecuzione delle pene.

TITOLO III ***Organizzazione***

Art. 15 **Organizzazione dell'ufficio**

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in forma decentrata.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per l'attuazione del programma e per il funzionamento dell'Ufficio del Garante provvede, sentito il Garante, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione, tenendo conto delle distinte funzioni previste dai capi II, III e IV del titolo II anche sotto il profilo organizzativo.
3. Per l'esercizio in forma decentrata delle proprie funzioni il Garante, secondo le indicazioni del Consiglio regionale, stipula convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Garante, disciplina con proprio atto l'organizzazione interna dell'Ufficio.

TITOLO IV ***Disposizioni finali***

Art. 16 **Disposizioni finanziarie**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere quelli finalizzati al funzionamento delle figure di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42.
2. A decorrere dall'esercizio 2015 è istituita l'upb "Garante regionale dei diritti della persona" (Funzione obiettivo F0001 "Organi istituzionali"; Area omogenea A0001 "Organi istituzionali"), nella quale sono riversate le risorse allocate nel bilancio pluriennale 2013-2015:

- a) sull'upb U0247 "Difensore civico";
- b) sull'upb U0002 "Giunta regionale", relativamente alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42;
- c) sulle pertinenti upb della Funzione obiettivo F0005 "Risorse umane e strumentali", necessarie per la struttura ed il personale assegnato al Garante.

Art. 17 **Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:
 - a) legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico";
 - b) legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori";
 - c) articoli 51 e 52 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge

finanziaria 1996");

d) legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 "Modifica della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico" e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori";

e) articoli 8, comma 3, e 10, comma 5, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

f) articolo 60 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998)";

g) articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)";

h) articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";

i) articoli 6 e 7 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

l) articolo 61 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

Art. 18

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali"

1. Al quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole: *"se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42"* sono inserite le seguenti: *"o viene eletto alla carica di Garante regionale dei diritti della persona"*.

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione della presente legge, alla nomina del Garante si dà corso a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Consiglio regionale è convocato almeno centottanta giorni prima della scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per eleggere il Garante.

2. Il Difensore civico di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 nonché il titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, in carica all'entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all'insediamento del Garante e ad essi ed all'esercizio delle rispettive funzioni continuano ad applicarsi le disposizioni rispettivamente di cui alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina di cui all'articolo 61, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

3. Fino all'insediamento del Garante le funzioni di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sono esercitate dal titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Requisiti
- Art. 3 - Elezione e durata in carica
- Art. 4 - Ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 5 - Revoca
- Art. 6 - Trattamento economico

TITOLO II - Funzioni

CAPO I - Il Garante

- Art. 7 - Funzioni e compiti generali del Garante
- Art. 8 - Poteri
- Art. 9 - Criteri di azione
- Art. 10 - Rapporti istituzionali

CAPO II - Attività di difesa civica

- Art. 11 - Funzioni di difesa civica
- Art. 12 - Procedimento

CAPO III - Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

- Art. 13 - Funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

CAPO IV - Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

- Art. 14 - Funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

TITOLO III - Organizzazione

- Art. 15 - Organizzazione dell'ufficio

TITOLO IV - Disposizioni finali

- Art. 16 - Disposizioni finanziarie
- Art. 17 - Abrogazioni
- Art. 18 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali"
- Art. 19 - Disposizioni transitorie

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato tre proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Pettenò e Padrin relativa a "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali"; (progetto di legge n. 15);
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Bond, Cortelazzo, Bendinelli, Padrin, Toniolo, Teso, Conta, Laroni, Mainardi e Tesserin relativa a "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"; (progetto di legge n. 86);
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Puppato, Pigozzo, Azzalin, Berlatto Sella, Bonfante, Bortoli, Bottacin, Causin, Fasoli, Fracasso, Reolon, Ruzzante, Tiozzo e Niero relativa a "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"; (progetto di legge n. 96).
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio;
- La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Garante regionale dei diritti della persona";
- La Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 settembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il Presidente della stessa, consigliere Carlo Alberto Tesserin e su relazione di minoranza della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il consigliere Diego Bottacin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 2013, n. 36.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il Presidente della stessa, consigliere Carlo Alberto Tesserin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge rappresenta la sintesi di tre proposte di legge regionale: la n. 15 "Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali"; la n. 86 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"; la n. 96 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona". Il presente progetto di legge dà attuazione, inoltre, all'articolo 63 dello Statuto regionale, che ha previsto l'istituzione del Garante regionale dei diritti della persona, con il compito di esercitare sia le funzioni di garanzia attualmente svolte dal Difensore civico e dal Pubblico Tutore dei minori, sia quelle di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

La Regione del Veneto già nel 1988 ha riconosciuto l'esigenza di istituire un'autorità autonoma, capace di muoversi agilmente, in contatto con i cittadini, indipendente dalla pubblica amministrazione, ma consapevole dei suoi problemi, che fosse elemento di promozione e stimolo all'amministrazione stessa, garante dei diritti dei più deboli.

Da questa consapevolezza sono scaturite le due leggi regionali istitutive del Difensore civico e del Pubblico Tutore dei minori.

Il Difensore civico, istituito con legge regionale n. 28 del 1988, ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza ed equità cui è ispirata la presente legge.

Il Pubblico Tutore dei minori, istituito con legge regionale n. 42 del 1988, è un'istituzione indipendente di tutela e garanzia dei diritti dei minori di età. Opera perché in ogni circostanza sia rispettato il supremo interesse dei bambini, come richiesto dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

A tutt'oggi è generalmente riconosciuta l'importanza di queste due figure, che hanno in questi anni dato prova della loro efficacia.

Il presente progetto di legge interviene, pertanto, solo a parziale riforma dei due organismi di tutela già esistenti, con la finalità dichiarata di sottolinearne l'indipendenza e l'autonomia dal potere amministrativo, di valorizzarne e ampliarne la competenza e la capacità di intervento, ma anche di razionalizzarne l'organizzazione.

Decisivo è che chi si rivolge al Garante abbia una chiara percezione della sua indipendenza e autonomia, della sua competenza e capacità di intervento.

L'ascolto attento può aiutare il richiedente a comprendere le ragioni dell'amministrazione e offrire una possibilità d'aiuto concreto, svincolato dalle rigide norme burocratiche, alle persone in difficoltà e ai minori. È un contributo. Ma è un contributo alla fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione anche la dimostrazione che esiste una reale attenzione alla spesa pubblica, che i soldi dei contribuenti vengono impiegati al meglio, senza sprechi.

Proprio in un'ottica di razionalizzazione della spesa e di potenziamento delle garanzie a tutela del cittadino, soprattutto delle persone più deboli, nasce l'idea di riunire le funzioni di garanzia dei diritti della persona in capo ad un unico soggetto, che sia responsabile della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, vigile custode e promotore dei diritti dei minori e responsabile della garanzia dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

Ovvero si ridisegna la sfera di competenza del Garante, ma allo stesso tempo si riorganizza la struttura operativa dello stesso perché dalla unicità dell'organo possa derivare un migliore e più efficace funzionamento.

Riguardo all'ampliamento delle funzioni di tutela dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, l'attenzione e l'interesse sviluppati dalla Regione del Veneto hanno già trovato concreta traduzione nel Protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia, sottoscritto nel 1988 e rinnovato nel 2003.

Il Protocollo testimonia e sancisce forme stabili di concertazione per un'adeguata collaborazione e sinergia fra i soggetti, cui la normativa attribuisce specifiche competenze rispetto all'esecuzione penale, nella piena consapevolezza della diversità dei ruoli e dei compiti che appartengono all'amministrazione della giustizia, alle regioni e agli enti locali, senza trascurare le articolazioni regionali e territoriali di altre amministrazioni statali e del terzo settore.

L'esecuzione penale, infatti, diventa strumento efficace solo grazie ad un'azione multilivello, dalla prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento sociale, che investe tutte le componenti sociali, Stato, regioni, enti locali e società civile nelle varie forme organizzate, azione che si richiama ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/1998, della legge n. 328/2000 e, da ultimo, della legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, le regioni e le amministrazioni locali hanno assunto un ruolo sempre più decisivo nell'indirizzo di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali e delle politiche socio-lavorative di reinserimento sociale.

In particolare la Regione del Veneto, in considerazione della finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione, ha espresso, attraverso i propri atti, un'azione complessiva di indirizzo affinché i diversi soggetti istituzionali e la comunità civile, nelle loro molteplici espressioni e specifiche competenze, promuovano iniziative mirate al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti da parte delle persone in esecuzione penale - adulti e minori - e la loro inclusione sociale.

Per questi motivi il presente progetto di legge contempla anche la funzione di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Questo segna un ulteriore passaggio a garanzia del riconoscimento dei diritti e della dignità propria della persona umana.

Il presente progetto di legge all'articolo 1 istituisce la figura del Garante dei diritti della persona specificandone le funzioni. Il nuovo organo garantisce, secondo procedure non giudiziarie, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso la pubblica amministrazione, assicura la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti dei minori, promuove i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

L'articolo 2 prosegue individuando i requisiti necessari perché un soggetto venga nominato Garante: oltre al possesso di un diploma di laurea si richiede un'adeguata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e dei diritti umani, con particolare riguardo alle materie che rientrano tra le sue attribuzioni.

L'articolo 3 tratta dell'elezione e della durata in carica del Garante. Le previsioni contenute in quest'articolo hanno lo scopo di potenziare l'indipendenza del Garante ed infatti stabiliscono che il Garante venga nominato da una maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati e che resti in carica per sei anni, svincolando così la durata dell'incarico dalla durata della legislatura.

L'articolo 4 elenca in modo dettagliato tutte le incompatibilità ed i casi di ineleggibilità.

L'articolo 5 tratta della revoca del Garante, prevedendo che la stessa possa avvenire solo in seguito alla presentazione di motivata mozione approvata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Una possibilità di revoca molto limitata è indubbiamente garanzia di una maggiore indipendenza dell'organo rispetto al potere amministrativo.

L'articolo 6 definisce il trattamento economico del Garante.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 descrivono l'attività del Garante: funzioni, poteri, criteri di azione e rapporti istituzionali, in particolare con le commissioni e il Consiglio regionale. È prevista la facoltà delle commissioni consiliari competenti di convocare il Garante per assumere informazioni sull'attività svolta. Il Garante ha l'obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale la relazione annuale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gli articoli 11 e 12 espongono in maniera dettagliata quali sono i compiti, i poteri e le facoltà del Garante in relazione all'attività di difesa civica. È espressamente specificato, tra l'altro, che il Garante non possa intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

L'articolo 13 prevede che il Garante accolga segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti; raccolga direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte utilizzando spazi idonei di ascolto; promuova iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'articolo 14 disciplina le funzioni inerenti alla tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, pre-

vedendo che il Garante possa intrattenere colloqui e comunicazioni con le persone in regime di restrizione della libertà ed accedere ai luoghi e agli istituti ove esse si trovano, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni.

L'articolo 15 tratta dell'organizzazione dell'Ufficio del Garante prevedendo, fra l'altro, la possibilità di svolgere le funzioni in forma decentrata.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 17 contiene l'abrogazione delle due leggi regionali istitutive del Difensore civico e del Pubblico Tutore dei minori, nonché delle leggi e delle disposizioni regionali recanti modifiche delle medesime.

L'articolo 18 modifica l'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, prevedendo la sospensione dell'assegno vitalizio per il consigliere regionale che sia eletto alla carica di Garante, così come già disposto per il consigliere regionale che sia eletto alla carica di Difensore civico o di Pubblico Tutore dei minori.

Infine l'articolo 19 contiene una norma transitoria volta a regolare la nomina e l'insediamento del Garante in prima applicazione della legge.

La Commissione per lo Statuto e il Regolamento ha esaminato il progetto di legge nel corso delle sedute n. 50 del 2 luglio 2012; n. 52 del 27 luglio 2012; n. 73 del 2 luglio 2013; n. 74 del 16 luglio 2013; n. 75 del 23 luglio 2013. Nel corso della seduta n. 76 del 17 settembre 2013 la Commissione ha definitivamente istruito in sede referente il progetto.

Hanno espresso parere favorevole i consiglieri: Carlo Alberto Tesserin con delega del Consigliere Mauro Mainardi (Gruppo PDL); Dario Bond con delega del Consigliere Piergiorgio Cortelazzo (Gruppo PDL); Giuseppe Berlatto Sella (Gruppo PDV); Sergio Reolon (Gruppo PDV); Bruno Cappon con delega del Consigliere Matteo Toscani (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Vittorio Cenci (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Giovanni Furlanetto (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Paolo Tosato con delega del Consigliere Federico Caner (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Gianpiero Possamai (Gruppo Liga Veneta - Lega Nord Padania); Gennaro Marotta (Gruppo IDV); si è astenuto il consigliere: Diego Bottacin (Gruppo Misto).";

- Relazione di minoranza della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio, relatore il consigliere Diego Bottacin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

non c'è molto da aggiungere, se non che quello della difesa civica e poi della tutela dei minori e adesso la tutela delle persone private della libertà, comunque della difesa civica di questa forma extragiudiziaria a tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti ha ormai una storia ventennale e per cui è possibile provare a trarre qualche riflessione e la legge cerca di fare sintesi delle riflessioni che si sono svolte in questi anni sul tema.

Ovviamente viene da domandarsi se dopo vent'anni di difesa civica veneta, e anche difesa civica istituita da un numero minoritario ma non trascurabile di comuni, sia migliorata sensibilmente l'imparzialità e il buon andamento, l'efficienza dell'Amministrazione pubblica e, se i cittadini dopo vent'anni di difesa civica, di presenza di questo istituto siano effettivamente maggiormente tutelati, quando si scontrano con una Pubblica amministrazione che non risponde ai principi di buon andamento, di equità, etc.. La risposta è difficile perché i casi di pessimo andamento della Pubblica amministrazione, di imparzialità, se non di peggio della Pubblica amministrazione e di ottusità della burocrazia, di prepotenza e prevaricazione nei confronti dei cittadini da parte della burocrazia sono casi tutt'altro che sporadici e le molte attività istruttorie, le lettere, i fascicoli che si sono accumulati nella scrivania e nell'archivio del Difensore civico regionale, così come quelli che si sono accumulati nelle scrivanie e negli archivi dei Difensori civici dei vari Comuni, raramente hanno contribuito - quantomeno in tempi ragionevoli, in tempi veloci - a garantire questa maggiore tutela e questo diritto da parte dei cittadini.

Una riflessione a parte poi, o aggiuntiva, merita anche il fatto che il Difensore civico regionale, diversamente dai Difensori civici cittadini comunali, si rivolge ad una platea molto, molto ampia di utenti e, pertanto, siccome purtroppo i disservizi e le carenze sono notevoli, ha potenzialmente una platea di utenti assolutamente smisurata e assolutamente sproporzionata rispetto a quelle che sono le sue capacità operative perché, se già un Difensore civico comunale è spesso oberato da una notevole mole di casi che gli vengono sottoposti, il Difensore civico regionale o non lo conosce nessuno per cui è sostanzialmente inutile o vi accedono solo i pochi che, per vari motivi, sono abituati a ricorrere a tutti i gradi di ricorso, etc., e alla fine o all'inizio arrivano anche al Difensore civico, oppure francamente le risorse che noi mettiamo a disposizione per una tutela effettiva dei singoli diritti sono piuttosto scarse. Questo ordine di ragionamenti mi ha portato a riflettere in sede di discussione in Commissione sulla cosa che stavamo facendo.

Le ragioni per cui alla fine comunque credo che sia utile anche perché facciamo l'accorpamento, cioè mettiamo insieme più figure, è che i compiti, che noi affidiamo al Difensore, al tutore dei diritti della persona, secondo me, sono compiti che hanno a che fare molto di più con un rapporto con l'opinione pubblica e con un rapporto sistematico di report sulla situazione generale che non la tutela diretta dei singoli cittadini, che vi si rivolgono.

Faccio questa riflessione soprattutto per la novità principale, che è contenuta nella legge perché è chiaro che il tutore dei diritti dell'infanzia e il Difensore civico sono storie sperimentate mentre quello della tutela dei diritti delle persone private della libertà individuale sono una novità assoluta per la Regione del Veneto. So che c'è qualche Comune che si sta attivando però non è una realtà conosciuta. In questo senso ritengo forse l'elemento maggiormente positivo e maggiormente innovativo che è contenuto nella legge e per quanto mi riguarda anche quello che più di altri mi ha spinto alla fine, mi spingerà insomma a un voto favorevole alla proposta di legge perché la situazione delle carceri in Italia, ma anche la situazione dei detenuti delle persone private della libertà individuale nella nostra Regione è una situazione particolarmente grave che, ricordo, riguarda tutte le persone detenute, comprese

quelle in attesa di giudizio, che sono più della metà delle persone recluse, che sono nella stragrande maggioranza della nostra Regione private della libertà e ospitate nei penitenziari in maniera totalmente indifferenziata tra in attesa di giudizio e in fase di espiazione della condanna; che trascorrono, che espiano la condanna o che trascorrono il periodo di privazione cautelare della propria libertà in condizioni quasi ovunque con pochissime eccezioni, totalmente al di fuori di quello che la Comunità europea considera lo standard minimo accettabile. Per essere chiari, lo standard minimo perché le condizioni di detenzione non siano considerate tortura perché lo standard minimo vuol dire questo. Questa è la soglia delle direttive europee che interpretano la dichiarazione universale sulla tutela dei diritti delle persone.

Allora, in questo senso io credo che, se un significato ha questa legge, o meglio, no, se un significato, il significato maggiore che io attribuisco a questa legge è proprio che su questo tema come sul tema dei minori per considerazioni analoghe la funzione del tutore può avere un ruolo importante nel relazionare e nel relazionarsi con l'opinione pubblica, nel fare con sistematicità alcuni report oggettivi sulle condizioni che stiamo vivendo perché possano essere superate.

In questo senso vedo l'aspetto positivo della legge. Poi ci sono alcuni emendamenti che sono assolutamente condivisibili, che sono stati anche suggeriti in fase di consultazioni informali e che ho ritenuto di sottoscrivere perché mi sembrano tutti migliorativi del testo uscito dalla Commissione e poi l'unico emendamento sulla questione della durata dell'incarico, che valuteremo a breve, e su cui comunque credo che vada trovata una soluzione comune come è uscita con un voto molto ampio dalla Commissione la proposta di legge. Grazie.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 27/1997 è il seguente:

“Art. 7 - Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale.

1. La competente struttura della Segreteria Generale provvede a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o la designazione; trasmette la documentazione con gli esiti dell'istruttoria alla Commissione consiliare competente, che formula la relativa proposta per il Consiglio regionale.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.

3. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari.”

Note all'articolo 6

- Il testo degli artt. 1, 3, 6 e 9 della legge regionale n. 5/1997 è il seguente:

“Art. 1 - Indennità dei consiglieri.

1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.

2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata:

- a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
- b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell'opposizione;
- c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.

3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.

6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.”

“Art. 3 - Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.

2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.

4. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato.

5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.”

“Art. 6 - Rimborso spese.

1. Ai consiglieri regionali inviati in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta, spettano:

- a) il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate;
- b) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
- c) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.”

“Art. 9 - Organo competente alla liquidazione dei trattamenti economici.

1. Alla liquidazione dei trattamenti economici di cui alla presente legge provvedono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a seconda se trattasi di membri del Consiglio o della Giunta regionale.

1 bis. Le somme di cui all'articolo 3 rientrano tra i rimborsi spese di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni.”

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 67 della legge n. 354/1975 è il seguente:

“67. Visite agli istituti.

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;

l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;

l-ter) i membri del Parlamento europeo.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.”

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto.

Alla scadenza del mandato, l'assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.

L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

L'assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42 *o viene eletto alla carica di Garante regionale dei diritti della persona*; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L'assegno è ripristinato con la cessazione dall'incarico.

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l'assegno stesso è ripristinato a richiesta dell'avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L'Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell'assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali

Segreteria generale del Consiglio regionale